

OSSERVATORIO ESG

di Andrea Gasperini
Responsabile Area Sostenibilità

24 Luglio 2017 / 38

andrea.gasperini@aiaf.it



Standard setter per l'analisi finanziaria

CONSOB: AVVIATA LA CONSULTAZIONE CON IL MERCATO SULLE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Il 21 Luglio 2017 la Consob ha pubblicato sul proprio sito il documento di consultazione pubblica denominato "Disposizioni attuative del d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario - [Avviata la consultazione con il mercato](#)" che si compone di un'ampia premessa e di sei disposizioni regolamentari poste in consultazione e i pareri dovranno essere inviati entro la data del 22 settembre 2017.

DESCRIZIONE E ANALISI DI IMPATTO PRELIMINARE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE

Al fine di assolvere ai compiti attribuiti alla Consob in materia di informativa non finanziaria, il legislatore nel D.Lgs. 254/2016 di cui ne è stata data informazione da Aiaf nell'Osservatorio ESG del 12 Gennaio 2017 "[Intangibles e clima entrano in bilancio. In vigore anche in Italia la Direttiva UE sulle informazioni non finanziarie](#)" all'articolo 9 ha provveduto a definire i necessari poteri di vigilanza ed ha inoltre attribuito alla Consob il potere di richiedere, "in caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4" che siano pubblicate "le necessarie modifiche o integrazioni e fissarne il termine per l'adeguamento", al fine di ristabilire la correttezza e la completezza delle informazioni non finanziarie.

All'articolo 9 viene infine indicato il potere della Consob di disciplinare i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

D.Lgs. 254/2016 Art. 9 - Poteri e coordinamento tra le Autorità

- 1. La Consob disciplina con regolamento (sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza relativi ai soggetti da esse vigilati):
 - a.1) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte degli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti (EIPR) (art. 2) e dei soggetti che abbiano redatto su base volontaria dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie (art 7);
 - a.2) le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quelle indicate

all'art. 5 del decreto (pubblicazione nel registro delle imprese) nonché delle necessarie informazioni modificative o integrative della dichiarazione in parola che sono richieste dalla Consob (ai sensi del comma 2 dell'art. 9) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;

b) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 9;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

- 2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni fissa il termine per l'adeguamento.
- 3. La Consob può altresì esercitare:

a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblichino informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonché dei componenti dei loro organi sociali

6. LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE

Art. 1 (Definizioni)

Dichiarazione non finanziaria, Emittenti quotati, Revisore incaricato, Decreto e Regolamento emittenti.

Art. 2 (Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)

- 1. Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non

finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto medesimo.

Art. 3 (Informazioni da fornire alla Consob)

- 1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.
- 2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.
- 3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.

Art. 4 (Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio)

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria.

Art. 5 (Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)

- 1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione indicando ai sensi del comma 1, lettera g) che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.
- 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.
- 3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione deve illustrare analiticamente i motivi delle conclusioni.

Art. 6 (Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria)

- 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.
- 2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera,

- 3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.
- 4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.